VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno





Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo

Assumendo che la tradizione normativa di un certo contesto politico medievale sia il complesso delle fonti consuetudinarie prodotte dalla comunità e di quelle formalmente riferibili agli organi deputati alla funzione legislativa, rileggerla nella duplice chiave dell'internazionalità e del mercato richiede al giurista la necessità di alcune chiarificazioni concettuali e terminologiche pregiudiziali.

In primo luogo significa avere chiara una serie di presupposti definitori che rendono il Medioevo ed il suo diritto non sempre facilmente classificabili in schemi dogmatici correnti.

Di fronte ad una tradizione storiografica che è addirittura riluttante ad utilizzare il termine stato per una serie di ordinamenti medievali, ci si può chiedere quali cautele occorra osservare per parlare di rapporti tra diritto statutario e diritto internazionale.

In quale senso è, per prima cosa, possibile parlare di diritto internazionale nel Medioevo. Non è certo corretto farlo se ci si riferisca alle più correnti definizioni di diritto internazionale pubblico, inteso come complesso di norme che hanno per oggetto i rapporti fra gli Stati e la funzione dell'ordinamento giuridico internazionale: esso è percepito come ramo autonomo del diritto nel XVI secolo e si sviluppa dottrinalmente con il giusnaturalismo e politicamente con gli stati assoluti. Sono sempre gli stessi soggetti statuali che determinano anche il diritto internazionale privato, formato dalle norme di diritto positivo che hanno a presupposto la coesistenza riconosciuta di più ordinamenti giuridici originari, e che opera soprattutto nel campo del diritto delle persone, di famiglia ma anche commerciale e marittimo 1.

^{*} Pubbl. in Studi e Documenti di Storia Ligure in onore di don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVI/II, 1996), pp. 45-58 e in Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), Atti del Convegno internazionale, Pisa, 12-15 dicembre 1994, a cura di G. ROSSETTI, Napoli, Liguori, 2001 (Quaderni GISEM, 17), pp. 355-366.

¹ E. BESTA, Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925 (rist. 1969), pp. 484-487; E. M. MEIJERS, Études d'histoire du droit international

La percezione mancata di una specificità delle norme e dei rapporti tra soggetti muniti, in misura diversa, di prerogative di sovranità, di un diritto internazionale, cioè, non è un caso isolato nella storia della dottrina giuridica: anche il diritto mercantile dovrà attendere il XVI secolo per avere la ventura di essere studiato come autonomo ².

Il diritto medievale, in ultima analisi, rimane impostato su un complesso unico di *ius civile* che utilizza gli stessi concetti ed il medesimo linguaggio per rapporti che interessano regni, comunità, feudi e privati cittadini³. Può essere significativa di tale commistione di pubblico e privato la formula usata dai reggitori genovesi nel mettere in cantiere, nel 1253, la raccolta dei documenti pubblici in un *Liber iurium*:

« cum multa privilegia, conventiones, fidelitates vassallorum, laudes et instrumenta diversorum negociorum comunis Ianue et alia diversa rerum negotia scripta reperirentur per diversas manus notariorum » ⁴.

Per valutare la situazione genovese è pertanto necessario analizzare fonti diverse e isolare gli strumenti che hanno contribuito allo sviluppo di un vasto contesto di relazioni internazionali. Senza la pretesa di completezza, cercherò di individuare le fonti e i contenuti che mi sono parsi più significativi e di trarre da essi qualche motivo di riflessione. Nella circostanza il riscontro con la pratica è possibile derivarlo dai pareri legali di un giurista genovese del primo Quattrocento, Bartolomeo Bosco⁵.

privé, Parigi 1962 e ID., Balde et le droit international privé, in ID., Études d'histoire du droit privé, Leiden 1966; B. PARADISI, Storia del diritto internazionale nel Medioevo, I, Milano 1940, Il problema storico del diritto internazionale, Napoli 1955; ID., « Civitas maxima ». Studi di storia del diritto internazionale, Firenze 1974; G. VISMARA, Impium foedus. La illiceità delle alleanze con gli infedeli della Respublica Christiana medievale, Milano 1950; E. CORTESE, La norma giuridica, II, Milano 1964, p. 280 e sgg.; P. GROSSI, L'ordine giuridico medievale, Bari 1995, p. 223 e sgg. M.T. GUERRA MEDICI, Diritto internazionale nel diritto medioevale e moderno, in Digesto delle discipline pubblicistiche, IV, Torino 1990, pp. 258-275, con bibliografia.

 $^{^2}$ V. Piergiovanni, Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno, in Digesto, IV, Torino 1989 4 , pp. 333-345.

³ Si veda P. GROSSI, L'ordine giuridico cit.

⁴ I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII), p. 3 (si veda anche il volume I per inquadramento storico e bibliografia).

⁵ V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova » (Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni), XVI (1977), pp. 855-890.

L'esame delle fonti pone in primo piano alcuni problemi di cronologia e di spazi operativi.

Nel XII secolo e nella prima metà del successivo Genova si muove in un circuito politico e commerciale, terrestre e marittimo, poco più che regionale. Sulla terraferma la tipologia documentaria testimonia di paci stipulate con potenti vicini, come Pavia, Tortona, Milano, e in esse si parla di salvare homines et pecuniam, di rendere reciprocamente giustizia ai cittadini, di salvaguardare i confini: lo scopo è evidentemente quello della sicurezza militare e politica, mentre si fa scarso riferimento agli scambi commerciali che pure esistono ⁶.

Questi peraltro vengono in piena evidenza in un'altra serie di documenti, a cavallo della metà del XII secolo, che testimoniano i rapporti con la fascia mediterranea occidentale: non paci ma convenzioni sono strette con Marsiglia, Fréjus, Antibes e altre comunità e signori, in cui, oltre alla sicurezza contro i Saraceni e alla reciprocità di giurisdizione, si ottengono privilegi mercantili e la esclusione dal diritto di naufragio 7.

L'orizzonte, però, tende ad allargarsi, e sono dello stesso periodo le testimonianze di una capacità contrattuale che si dispiega, nel 1149, nei confronti del re di Valenza, Boabdila Maometto, che si impegna a pagare diecimila marabotini, a concedere fondaci e una esenzione fiscale: si stipulano una pax et conventio attraverso la redazione di cartam securitatis et pacis et amoris ⁸; poco più tarda, del 1155, è un'altra famosa conventio stipulata tra il comune di Genova ei'Imperatore di Costantinopoli Emanuele Comneno, tendente ad ottenere gli stessi privilegi commerciali già goduti da Pisani e Veneziani ⁹.

Il primo riferimento normativo è costituito dai brevi del 1143, 1157 e 1161. I testi sono il risultato di un processo di accumulo di prescrizioni, emanate in tempi diversi, per specificare i campi di azione e gli impegni dei consoli. Il contenuto dei brevi è abbastanza vario, ma si qualifica soprattutto per le materie politiche, penali e commerciali. Si definiscono rapporti politici ed economici con la Chiesa locale, con i feudatari, con l'imperatore di Costantinopoli, con le città vicine; l'attenzione per le relazioni internazionali è messa in rilievo anche dalle modalità di organizzazione delle legazioni; nei casi

⁶ I Libri Iurium cit., p. 36 per Tortona, p. 50 e 54 per Pavia, p. 270 per Milano.

Jbidem, p. 22 (1138) Fos; p. 23 (1138) Marsiglia; p. 25 (1138) Fréjus; p. 27 (1138) Hyères; p. 28 (1138) Antibes; p. 75 (1132) Narbona.

⁸ Ibidem, 1149, p. 180.

⁹ *Ibidem*, 1155, p. 262.

estremi, con il conforto dei consociati, si deliberano le guerre. Nello spirito di tutela dell'ordine pubblico interno ed internazionale devono leggersi alcuni divieti di commercio che colpiscono persone, come gli avversari del sistema politico vigente, o i nemici esterni, oppure penalizzano merci concorrenziali con quelle genovesi ¹⁰.

Il sistema dei rapporti internazionali che emerge da questi documenti si alimenta di mezzi politici, come le legazioni, e giuridici, come i divieti di commercio che colpiscono nemici e merci straniere concorrenti. È un abbozzo di formalizzazione giuridica scritta di una situazione commerciale che, nei fatti, è già operante nella città, luogo di incontro di mercanti pavesi e longobardi con quelli di Barcellona, e di tutta la fascia mediterranea, dalla Provenza alla Sicilia e la Sardegna, come si può vedere, nel 1128, dall'elenco delle persone sottoposte alle tassazioni quod debent dare forici homines qui veniunt Ianuam pro mercato 11.

Prima di imbattersi in una seconda compilazione legislativa ci vorrà quasi un secolo, ma i *Libri Iurium* testimoniano l'utilizzazione di una serie di strumenti tecnico-giuridici che sanciscono i rapporti con i soggetti internazionalmente rilevanti.

Feudatari e comunità minori assoggettate vengono costretti ad un sacramentum, con impegni militari e di residenza in città, a compiere donationes, ad accettare laudes, mentre con città più potenti o più lontane vengono formalizzate le prime conventiones. Si tratta certamente dello strumento più importante e più duttile per stabilire legami ed alleanze, spesso ineguali: anche se il linguaggio non è sempre uniforme, se la pax sembra utilizzata per accordi tra soggetti paritari, e patti ormai si stringono con i più potenti sovrani dell'area mediterranea, la convenzione è lo strumento più frequente nei rapporti con le comunità assoggettate a diverso titolo: dalla seconda metà del XII secolo, ma soprattutto nel XIII, il dominium genovese in Liguria, nel Mediterraneo ed oltremare si struttura formalmente attraverso una serie di tali atti. Si tratta di uno strumento duttile, come si è detto, che consente di graduare gli impegni reciproci e di salvaguardare diversi stadi di autonomia 12.

¹⁰ V. PIERGIOVANNI, Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo, Genova 1983, p. 10.

¹¹ I Libri Iurium cit., 1128, pp. 9-10.

¹² V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Genova-Bordighera 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III; Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), p. XXII e sgg.

Rimane fondamentale lo schema pattizio e la bilateralità, tipica della contrattazione privata, a riprova della mancanza di una percezione delle peculiarità giuridiche pubbliche dei rapporti internazionali ¹³.

Tralasciando i problemi relativi alla formazione del *dominium* regionale ligure ¹⁴, mi soffermerò su alcuni casi di zone geograficamente staccate da Genova: si tratta di scelte esemplificative, sempre in relazione alle forme della espansione genovese ed all'utilizzazione dello strumento convenzionale che, come si è detto, è stato usato, spesso con contenuti e forme coincidenti, anche in Liguria.

Un complesso legame pubblico-privato è presente in numerosi rapporti tra Genova e territori lontani e si concreta nell'azione di espansione messa in atto autonomamente da gruppi di privati cittadini. È un processo usuale per le grandi famiglie genovesi che ha dato luogo, oltre al fenomeno dell'inserimento feudale o signorile in contesti politici determinati (come accade in Sardegna e in Corsica), alla presenza politico-amministrativa negli stabilimenti coloniali sparsi nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ed infine all'interessante fenomeno delle «Maone »: la più famosa è quella di Chio, basata anch'essa su una convenzione, questa volta tra la repubblica ed i maonesi, cittadini genovesi. Con la convenzione del 1347, afferma Balard 15, si pongono le basi di una collaborazione tra uno stato sovrano ed un organismo privato che si è sostituito allo stato per difenderne gli interessi d'oltremare. Genova si riserva i suoi diritti teorici con la sovranità e la giurisdizione sui territori conquistati, merum et mixtum imperium et omnimoda jurisdictio, mentre i maonesi ottengono proprietas et dominium utile et directum, al pari dei creditori del comune riuniti nelle compere.

¹³ J. M. Kelly, Storia del pensiero giuridico occidentale (traduzione italiana, a cura di M. ASCHERI, di A Short History of Western Legal Theory, Oxford 1992), Bologna 1996, p. 201 e sgg.

¹⁴ Si veda V. PIERGIOVANNI, I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio, in Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria, Genova 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), pp. 427-449 e, nello stesso volume, O. BANTI, I trattati fra Genova e Pisa dopo la Meloria fino alla metà del secolo XIV, pp. 349-366; E. GRENDI, Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime, Torino 1993, e, per un inquadramento della situazione italiana, M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, Bologna 1994, pp. 693-695.

¹⁵ M. BALARD, *La Romanie génoise (XII^e - debut du XV^e siècle)*, Genova-Roma (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVIII, 1978; Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 235), I, p. 377. Si veda anche *Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/2 (1979).

Un altro esempio significativo ha riguardo alla presenza politica, militare e commerciale di Genova e di alcune famiglie nobili liguri nella Sardegna medievale ¹⁶. La stessa politica di espansione che ha condotto i Doria, ad esempio, ad insignorirsi di terre situate attorno alla città dominante, quali il feudo di Oneglia, li porta ad occupare a vario titolo territori più lontani.

I Doria compaiono in Sardegna dai primi anni del secolo XII e, con alterne vicende e con l'appoggio soprattutto della flotta della madrepatria, si appropriano di diritti sovrani su gran parte delle zone settentrionali dell'isola, arrivando, nel XIV secolo, a monopolizzare il commercio del Logudoro. Sono molteplici gli interventi politici e militari di Genova contro Pisani, Aragonesi e i loro alleati sardi, che dimostrano un ininterrotto legame di interessi commerciali con i Doria e le altre famiglie genovesi insediate in Sardegna.

Un complesso intreccio di caratteristiche personali, familiari e politiche connota, quindi, i rapporti tra la repubblica ed i suoi potenti cittadini e sudditi, i Doria. Lo ha già rilevato Day, sostenendo che i Doria « si comportano come veri e propri sovrani nelle loro relazioni con gli altri satati, compreso il omune di Genova, benché ne siano nominalmente sudditi » ¹⁷.

Una più diretta presenza della repubblica si ritrova a Sassari, i cui statuti, nel passaggio dal dominio pisano a quello genovese, subiscono una serie di adeguamenti; Genova, infatti, nel 1294 dopo aver imposto alla città sarda lo schema pattizio che comunemente usa per le comunità rivierasche e a cui apporta, in relazione alla controparte, le opportune variazioni, ottiene l'adeguamento degli statuti alla nuova situazione. Clausole comuni a tutte queste convenzioni sono le equiparazioni allo *status* dei Genovesi per immunità, benefici, libertà e onori; per i privilegi giurisdizionali; per i carichi fiscali; per l'uso di capitoli e consuetudini. La revisione statutaria successiva alle convenzioni formalizza, a livello di diritto locale, alcuni degli impegni sopra ricordati, ed incide, rispetto al tessuto tradizionale degli statuti, su due aspetti: l'organizzazione comunale e la repressione penale contro avversari interni e nemici esterni 18.

¹⁶ V. PIERGIOVANNI, *Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu*, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », LXIX (1996), pp. 17-28; anche in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto italiano*, Atti del Convegno di studi, Cagliari 9-11 dicembre 1993, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE. Roma-Bari 2004, pp.107-115.

¹⁷ J. DAY, La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV, in La Sardegna medievale e moderna, Torino 1984 (Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO, X), p. 169.

¹⁸ V. PIERGIOVANNI, *Il diritto genovese e la Sardegna*, in « Quaderni sardi di storia », 4 (luglio 1983-giugno 1984), pp. 57-66; anche in *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istitu*-

In Sardegna, pertanto, nelle terre che ha potuto controllare direttamente o per mezzo di propri cittadini, Genova non ha cercato di imporre modelli istituzionali e normativi. Con duttilità e senso pratico la città ligure ha curato

« con grande attenzione gli aspetti politici ed economici dei suoi rapporti con le comunità: ha differenziato le modalità dei suoi interventi adeguandoli agli eventi politici ed alle caratteristiche di ognuna; ha infine lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali e commerciali » ¹⁹.

Il richiamo pattizio, convenzionale, sembra porsi al centro della presenza giuridica e politica di Genova nella realtà sarda medievale, segnando forse il limite della sua influenza. Nei suoi studi Cortese ha constatato l'esistenza di alcune spie di emersione della necessità di tutela di precise fattispecie, mercantili in particolare, che trovano la loro giusta collocazione e sistemazione nelle convenzioni: sono questi patti, infatti, che diventano il reale veicolo di introduzione in Sardegna di diverse e nuove regolamentazioni di rapporti giuridici. Quello che emerge come elemento generale non è, in questi casi, l'utilizzazione del diritto delle città dominanti ma quella del diritto romano ²⁰.

Se le convenzioni rimangono, quindi, per Genova, uno strumento politico e diplomatico, esse hanno anche avuto la funzione, finora sottovalutata, di essere il veicolo dell'introduzione di un diritto sopraregionale piuttosto che di quello del proprio ordinamento.

Una comparazione su contenuti diversi, non più dal punto di vista dell'organizzazione pubblica e dei legami centro-periferia, ma piuttosto dei rapporti privatistici, pone il problema della tradizione del diritto romano, della misura della sua persistenza e della sua utilizzazione come costante punto di riferimento. Genova lo ha espressamente richiamato nelle sue convenzioni con i giudici sardi; gli statuti liguri ne sono certamente pervasi, ma occorre chiedersi quale sia la funzione del diritto romano di fronte alle novità proposte dal mondo mercantile che esplora nuovi modelli giuridici.

zioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna, Atti del convegno di studi, Sassari, 12-14 maggio 1983, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Cagliari 1986, p. 218.

¹⁹ Ibidem, p. 219.

²⁰ E. Cortese, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, pp. 129-131.

Ad esempio il consulente genovese Bartolomeo Bosco, ancora attento utilizzatore dei testi del *Corpus*, cerca di armonizzarlo con il diritto proprio e con le caratteristiche di specialità del diritto mercantile. Il riferimento continuo ai testi del *Corpus* è bilanciato dalla coscienza della specialità di una disciplina che trova referenti, privilegiati rispetto al diritto romano, nella normativa locale, nelle nuove regole processuali e nella giurisprudenza del tribunale di Mercanzia ²¹.

Da questi presupposti emergono due ulteriori strumenti fondamentali, anche se in gradi differenti di rilievo, per l'affermazione di prassi mercantili, localmente ed internazionalmente: la giurisdizione speciale e il diritto statutario. Che rapporto esiste tra queste articolazioni normative e giurisdizionali statuali e un diritto, quale quello mercantile, che tende a svilupparsi in maniera uniforme su base internazionale?

L'esperienza genovese mi conforta nell'impressione personale che il vero percorso dell'unificazione giuridica mercantile sia passato attraverso le caratteristiche di organizzazione giurisdizionale e delle originali tecniche processuali, piuttosto che attraverso i contenuti contrattuali nuovi: per questi, al di là dei titoli di credito e dell'assicurazione, presto inglobata dalla dottrina nella compravendita e poi nell'irregolarità contrattuale, si tratta il più delle volte di adattamenti di vecchie figure contrattuali romane a nuove realtà operative. L'aspetto della giurisdizione è invece fortemente innovativo.

Esaminiamo l'esempio genovese. Per quanto riguarda la normativa già gli statuti del 1228, sistemati dal dottore bolognese Iacopo Baldovini, hanno un libro dedicato al diritto mercantile e tale autonoma regolamentazione passerà negli statuti del 1304: in questi ultimi la regolamentazione della materia mercantile è contenuta nel quinto libro e consta di ventotto capitoli, per la maggior parte dedicati ai contratti di commenda, di società e di mutuo. Un paio di norme concernono poi i regolamenti di avaria, per merci in coperta o sotto coperta; una riguarda invece l'ipotesi di naufragio e un'altra il getto. Solo tre norme si occupano della gente di mare: la prima attiene all'arruolamento dei marinai, la seconda alla soluzione delle vertenze

²¹ V. PIERGIOVANNI, Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i "consilia" di Bartolomeo Bosco, in Consilia in späten Mittelater. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995 (Studi, 13. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig), pp. 65-78.

legate ai rapporti con i patroni, ed un'ultima regolamenta la delicata funzione degli scrivani ²².

Nella considerazione di questi aspetti giuridici un salto di qualità si ha nella seconda metà del Trecento, anche in relazione a più precise differenziazioni tra *regulae* politiche e *statuta* civili e criminali. Nel 1375 avviene la esclusione dei rapporti afferenti al mondo mercantile dalla normativa civile e criminale: i testi che li contengono sono destinati a confluire nelle norme politiche. In questo periodo la regolamentazione della materia, rispetto agli statuti precedenti, sembra più lunga e complessa. Sono infatti aggiunte diverse norme che, accanto ai noti contratti mercantili, disciplinano l'attività marittima anche sotto il profilo dei rapporti politici interni ed internazionali ²³. A questo processo di pubblicizzazione non deve probabilmente essere estranea la definitiva organizzazione normativa e il progressivo imporsi dell'Ufficio di Gazaria, con il tentativo di accentrare il massimo del controllo amministrativo e dell'azione giurisdizionale legata alle attività marittime ²⁴.

Le giurisdizioni speciali assumono pertanto un ruolo centrale nello sviluppo del diritto mercantile. L'Ufficio di Gazaria, già citato, è nato ai primi del Trecento con il compito di sovraintendere al reggimento delle colonie al di là di Pera e di risolvere i problemi legati alla navigazione ad partes Orientis: la competenza si specifica presto definendo sia una sfera di influenza territoriale sul Mar Nero, sia una più vasta possibilità di intervento super facto navigandi, presto inteso a comprendere costruzione, riparazione, armamento e carico di tutte le navi della repubblica su qualsiasi rotta esse navighino.

Esiste poi un Ufficio di Robaria che, attivato da denunce anche segrete, si muove con procedura sommaria, rapida ed inderogabile per reprimere atti di pirateria e di rapina al fine di impedire, per quanto possibile, che si applichino le rappresaglie nei confronti dei Genovesi all'estero ²⁵.

Per l'Officium Mercantiae, esistente già dai primi anni del secolo XIV, è lo stesso Bosco, in un suo consiglio, che ci offre la corretta chiave di lettura

²² V. PIERGIOVANNI, Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni, Genova 1980, p. 20 e sgg.

²³ Ibidem.

²⁴ Ibidem, p. 81 e sgg.

²⁵ Ibidem, p. 83 e A. ROCCATAGLIATA, L'Officium Robarie del Comune di Genova. Da Ufficio della pirateria a ufficio dei ribelli, Genova 1990.

della competenza della curia ²⁶. La controversia davanti all'Ufficio di Mercanzia verte sul mancato pagamento delle merci affidate al debitore defunto *more mercatorio*. Vengono convenuti il curatore dell'eredità, i soci del defunto ed un debitore dello stesso, che eccepisce la competenza del tribunale. Il consulente ricorda i termini della norma che statuisce la competenza dell'Ufficio tutte le volte che ci sia una controversia mercantile per la quale non sia stato redatto un *publicum instrumentum*. A suo parere

« probatur quod dictum officium erat iudex competens ex tribus, scilicet ex personis, ex rebus et ex negotiis sive actibus interventis, quae tria probabant istam quaestionem moveri mercandi causa ».

La competenza si attiva in relazione alle persone quando si tratti evidentemente di mercanti tra i quali la prerogativa di stipulare contratti mercantili si presume; ex rebus, quando oggetto della contrattazione siano merci da vendere « mercatoriamente »; infine ex negotiis et actis interventis, cioè in presenza di negozi ed atti di commercio: il canone di riconoscimento della specialità rimane la consuetudine, cioè la pratica ripetuta nel lungo periodo. Dopo aver esaminato i singoli capi che integrano la competenza del tribunale, Bosco ne propone la giustificazione teorica ²⁷. Entro i limiti tracciati la giurisdizione dell'Ufficio non può essere evitata, anzi deve essere perseguita poiché è sempre equitativa e risponde ad esigenze di utilità comune dei mercanti. Essi trovano, cioè, risposte giudiziarie le più adeguate alla propria categoria, improntate al favore dei commerci e dei suoi operatori: si tratta di una giurisdizione favorabilis, e quindi ampliabile ad altre fattispecie assimilabili. La conseguenza, nel caso concreto, è il rigetto della pretesa, con il riconoscimento della competenza dell'Ufficio.

Il Bosco vuole mettere in rilievo la rispondenza della magistratura speciale ad una ideologia dell'organizzazione statuale genovese che tende a coinvolgere le singole categorie professionali nella gestione, anche giurisdizionale, dei settori più vitali per la vita della repubblica: da una parte si presume di rivolgersi alle persone maggiormente esperte e competenti, dall'altra si costringono questi operatori ad assumere precise responsabilità politiche ed economiche ²⁸.

²⁶ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, *cons.* 292, pp. 483-484 e V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile* cit., p. 69 e sgg.

²⁷ Ibidem.

²⁸ *Ibidem*, p. 70.

Uno degli scopi della giustizia mercantile è certo quello di pervenire, in tempi brevi e senza formalità eccessive, alla definizione dei problemi controversi: a questo fine l'inappellabilità delle sentenze, seppure possa rendere inattaccabili decisioni sbagliate, raggiunge certo il risultato di non trascinare nel tempo rapporti giuridici ed economici pendenti ²⁹.

Le caratteristiche del processo, comunque, con la rapidità e la sformalizzazione che ne sono l'essenza, sono funzionali all'ambiente mercantile ed ai contenuti giuridici che esso si è dato consuetudinariamente. Se il mondo del commercio si muove su spazi internazionali sempre più ampi, non è pensabile che il diritto possa diventare un freno, almeno in realtà, come quella genovese, che sulla mercatura ha basato prima la propria sopravvivenza e poi le sue fortune. Credo che, da questo punto di vista, possa essere emblematica la sorte dei divieti di assicurare navi straniere: l'impossibilità di discostarsi dalla prassi mercantile internazionale, che richiede ai mercanti ed agli stati che su costoro fondano la propria prosperità una completa libertà di contrattazione, sarà a Genova, come a Firenze, l'effettiva abrogatrice di queste norme ³⁰.

Diventa naturale l'attenzione dell'ordinamento genovese e la favore-vole inclinazione di legislatori e di giudici per talune prassi contrattuali, il cui scenario è lo scambio di merci con paesi esteri, ed è sempre Bosco che afferma che « Ianua vivit de mercantia, cuius gratia fiunt accomendationes et societates, multum favent accomendatoribus et sociis » ³¹; e sempre lo stesso giurista riporta un esempio che è, sotto l'aspetto della internazionalità, ancora più importante, in quanto segna una significativa separatezza tra il mondo mercantile e le particolari contingenze politiche del momento ³²: è in corso una guerra tra Aragona da una parte e Milano e Genova dall'altra, ma Bosco consiglia di non infierire contro un mercante che ha eluso le regole sulle esportazioni al nemico. Il conflitto non ha infatti toccato i mercanti e, mentre i Catalani hanno continuato a esportare a Genova riso, sale ed altre merci, i Genovesi, per parte loro, hanno venduto frumento, ferro *et alia quae de iure essent prohibita mitti*.

²⁹ *Ibidem*, p. 74.

³⁰ *Ibidem*, p. 75.

³¹ BARTHOLOMEI DE BOSCO Consilia cit., cons. 137, p. 225; V. PIERGIOVANNI, Diritto e giustizia mercantile cit., p. 77.

³² Bartholomei de Bosco Consilia cit., cons. 424, p. 665.

Non vorrei, però, che da quanto finora detto, apparisse un quadro idilliaco di un mondo di traffici che non trova ostacoli nella costruzione di una repubblica di mercanti. Strumenti giudiziari efficaci, forme contrattuali adeguate e grandi aperture economiche sono i mezzi di compensazione di complesse e conflittuali situazioni politiche.

La bilateralità dei rapporti ed il collegamento con concessioni e privilegi regali o signorili rende spesso precario il contesto di legalità internazionale, che si piega sovente alla forza degli eventi politici e della prassi. Significativi sono un paio di esempi, derivati sempre dal Bosco, proprio per la loro sostanziale contradditorietà.

Il primo caso riguarda il diniego del Re di Castiglia, nonostante privilegi ed indulti concessi dai suoi predecessori di rendere giustizia ai Genovesi « super piraticis in ipsos et eorum bonis per eiusdem Domini Regis subditos commissis » ³³. Bosco scomoda, ma credo inutilmente, anche se non conosciamo l'esito finale della vicenda, la regia dignità e maestà, per cui « non decet Principem suum beneficium revocare »: sono prerogative che segnano addirittura la maestà imperiale, « sed eadem est ratio in omnibus regibus ».

Opposto è il comportamento del giurista genovese quando si tratta di giudicare un caso di cattura di una nave uscente da Portopisano e ritenuta nemica, senza prove specifiche. La cattura è considerata lecita sulla base di indizi e la giustificazione, al di là di tenui ragioni giuridiche, è la ineluttabile normalità della illegalità per cui « sicut centies vidistis, ita praticat mundus, scilicet nostri cum aliis, et alii cum nostris, et alii inter se » 34.

Gli stessi ordinamenti producono degli istituti di salvaguardia per casi di eccezione che possono consigliare una deroga alla rigida applicazione delle norme bilaterali. È il caso del salvacondotto che consente di disapplicare, ove necessario, anche convenzioni internazionali 35. È molto significativo, nella sua estrema complessità politica e giuridica, un caso discusso dal Bosco 36. Una convenzione tra Genova ed Aragona vieta l'accoglimento di navi pirate e di merci sottratte all'alleato. Una grande penuria alimentare in-

³³ *Ibidem*, cons. 48, pp. 83-85.

³⁴ *Ibidem*, cons. 59, pp. 103-104.

³⁵ Per le specificità genovesi si veda G.P. BOGNETTI, Note per la storia del passaporto e del salvacondotto (a proposito di documenti genovesi del secolo XII), Pavia 1933.

³⁶ Bartholomei de Bosco *Consilia* cit., cons. 275, pp. 452-455.

duce il Commissario di Savona a promettere un salvacondotto per le navi che trasportino derrate alimentari nella città. Un capitano di Portovenere rapina due mercanti catalani e scarica il grano a Savona. Alle richieste catalane Bosco risponde che non si sa se si tratti di pirati e, in ogni caso, a Savona la circostanza era comunque ignota. Al di là del tentativo di rigettare giuridicamente l'accusa di pirateria e di suggerire che le navi, dirette a Portopisano, portavano grano ai nemici fiorentini sub nomina Catalanorum, c'è la strenua difesa dell'istituto del salvacondotto, disattendere il quale sarebbe « contra iustitiam ... et impediretur multae publicae utilitates in talibus casis ».

Questa situazione di difesa dell'ordinamento che tende a rinchiudersi in se stesso, si avverte soprattutto nella normativa relativa agli stranieri. A Genova esiste una tendenza a non cedere spazi di giurisdizione all'interno dello stato, anche se viene fatto salvo quanto sia stato bilateralmente e convenzionalmente pattuito con altre comunità. La legislazione non si discosta dai canoni vigenti negli altri stati ³⁷: a livello giuridico, lo straniero certamente rimane un personaggio meno tutelato, ma non è difficile ipotizzare che le magistrature speciali, come l'Ufficio di Mercanzia e l'Ufficio di Robaria, arrivassero spesso a smussare, con il loro intervento basato sulle consuetudini mercantili e sulla buona fede, le maggiori asperità della legislazione statuale ³⁸.

Alle fonti già note vorrei aggiungere un'altra testimonianza, tratta sempre dalla raccolta dei consilia del Bosco, nella quale il giurista propone quasi una difesa di ufficio delle disposizioni poste a salvaguardia dei cittadini contro gli stranieri ³⁹. Riferendosi al capitolo de civibus et extraneis cum civibus causantibus, Bosco premette che si tratta di un capitulum antiquissimum, fatto pro evidenti utilitate Reipublice Ianuensis, in quanto i Genovesi navigano per universum orbem causa mercandi, e spesso accade che non ricevano giustizia e preferiscano evitare il giudizio in locis extraneis cum sumptibus, laboribus et expensis. È una norma benemerita, quindi, quella che permette loro di portare la controparte in giudizio se questa si trovi ad essere presente in luoghi ove si eserciti la giurisdizione genovese. È certo una violazione del principio che actor debet sequi forum rei ma un simile statuto è vi-

³⁷ V. PIERGIOVANNI, Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo, in Il sistema di rapporti ed élites economiche in Europa, secoli XII-XVII, a cura di M. DEL TREPPO, Napoli, Liguori, 1994 (Europa mediterranea, 8), pp. 1-10.

³⁸ *Ibidem*, p. 10.

³⁹ Bartholomei de Bosco *Consilia* cit., *cons.* 120, pp. 205-208.

gente dappertutto, ad esempio Pisis et in aliis terris maritimis. Il fatto riguarda il re di Cipro che ritiene, per convenzione, i propri sudditi esenti da tale statuto e si oppone alla sua applicazione, minacciando i supremi vertici dello stato genovese per le conseguenze diplomatiche di una sentenza di condanna. Il Bosco insorge sia contro l'intromissione dei vertici della repubblica, sia contro l'eventuale inapplicazione della norma. I reggitori non possono cancellare «capitula Ianue antiquissima, favorabilia et saepius refirmata in causis de facto occurrentibus». La giustizia deve essere amministrata « secundum formam regularum et capitulorum Communis Ianue » e, in carenza di previsione, « secundum iura romana ». Sono norme che non possono essere considerate fomite di contrasti o addirittura di guerre, perché è in gioco la sovranità statuale: si tratta di una vecchia ed usitata norma «quod civitates mercatoriae, quarum cives trafficant per mundum, propter ipsorum expedientiam similia statuta faciant»; è uno statuto che non è fatto contro qualcuno in particolare ma è una cautela generale a favore dei Genovesi che richiedono giustizia altrove denegata. Il riferimento agli statuti genovesi, ma soprattutto al diritto romano, non è un richiamo di stile ma il raccordo con una tradizione di procedura e di legalità. L'utilizzazione del principio in tutti gli empori marittimi mostra anche un collegamento con un uso mercantile generale.

In quest'ultimo esempio credo che si possano condensare i vari temi trattati ed il porsi dell'ordinamento genovese rispetto allo sviluppo del mondo e del diritto mercantile su base internazionale. Si è rilevato l'aspetto della conflittualità e della bilateralità dei rapporti tra soggetti a diverso livello di autonomia ed il loro moltiplicarsi con l'apertura di orizzonti commerciali più ampi. Genova ha utilizzato senza problemi strumenti pubblici, come i trattati di pace, e privati come i patti e le convenzioni, graduandone il contenuto in relazione al maggior o minore potere politico della controparte. Esiste certo una funzione uniformante dell'utilizzazione generalizzata di nuove figure contrattuali e di quelle vecchie riadattate, ma, a mio parere, l'internazionalizzazione concreta del diritto commerciale è stata soprattutto operata dalle giurisdizioni speciali: esse sembrano il veicolo principale di questa esperienza sovranazionale e hanno concorso, a Genova come in altre città, malgrado i freni delle contingenze politiche, all'imporsi definitivo di un diritto comune dei mercanti.

INDICE

Presentazione	pag.	/
Tabula gratulatoria	*	ç
Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica		
Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	*	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	*	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	*	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformagioni	*	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag.	239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	»	251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	»	263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	»	273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	»	283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	»	291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	»	317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	»	329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	»	341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	»	359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	»	365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	»	375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	»	381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	»	395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	*	409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	*	417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	*	427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	»	439


pag.	447
»	453
»	461
»	473
*	477
*	481
»	487
»	495
»	509
»	519
»	547
*	575
»	595
»	605
	» » » » » »

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: 'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	*	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	*	651
Il diritto canonico: il Medioevo	*	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709
Scienza e pratica commerciale e marittin	ıa	
Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi stra- niere	»	751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	*	785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	»	827
Le assicurazioni marittime	»	869
Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova	*	883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	*	903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance	»	915

pag.	933
*	945
»	971
*	987
*	1005
»	1013
*	1033
»	1047
»	1067
*	1081
»	1103
*	1117
*	1131
»	1143
»	1167
»	1173
	» » » » » » »

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag.	1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	*	1199
Genoese Civil Rota and mercantile customary law	*	1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	*	1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	*	1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	»	1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	»	1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	»	1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	*	1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	*	1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	»	1315
Brevi note storiche sul fallimento	*	1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	*	1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	»	1349
Avvocatura e notariato		
La ristampa di una "prattica" notarile seicentesca	»	1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	»	1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età mo- derna	pag.	1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	»	1401
La professione e la cultura del notaio parmense	*	1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	*	1417
A proposito di una storia del notariato francese	»	1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	»	1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	»	1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	*	1455
Il notaio e la città	*	1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	*	1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	*	1479



Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963 Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo